

Torino, 10.10.1942-XX°

VERBALE DI ACCORDO

Premesso che nelle lavorazioni di aviazione, tanto di motori quanto di apparecchi, sia per le particolari difficoltà tecniche sull'avviamento della produzione dovute all'adattamento di mezzi di lavoro ed al necessario addestramento delle maestranze, sia per le continue modifiche costruttive che possono ritardare il normale assestamento del lavoro, sia per effetto del passaggio di maestranze da uno Stabilimento all'altro del gruppo Fiat, è impossibile per tutte le operazioni determinare nei termini di tempo contrattuali le tariffe di cottimo;

premessò d'altra parte che nelle presenti contingenze si desidera che nel lungo periodo di assestamento della lavorazione gli operai non abbiano ad avere diminuzione di guadagno;

si concorda quanto segue per le particolari lavorazioni suaccennate ed a titolo di esperimento;

1 - Il periodo di assestamento delle tariffe sarà di mesi dodici a partire dalla data da concordarsi caso per caso fra le organizzazioni ed in tale periodo il cottimo è considerato sospeso.

2 - Durante il periodo di assestamento, l'operaio sarà retribuito con la media del guadagno complessivo (escluse le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo) da lui realizzato nel quadrimestre antecedente alla sua immissione nelle lavorazioni predette.

3 - La retribuzione sarà considerata come composta dalla paga base dell'operaio e da un supplemento, corrisposto e liquidato separatamente, a titolo di "compenso cottimo". Resta naturalmente fermo quanto riguarda le maggiorazioni per ore straordinarie, notturne e festive.

4 - L'operaio nuovo assunto sarà retribuito con la paga base maggiorata da un supplemento a titolo di "compenso cottimo" da stabilirsi in base alle sue capacità, comunque non inferiore al 20% sulla paga base, e sarà poi successivamente elevato secondo i meriti dell'operaio.

5 - Gli operai addetti a lavorazioni promiscue, che eseguono giornalmente e a periodi intermittenti, altri lavori retribuiti a cottimo, potranno essere retribuiti col sistema di cui al presente accordo, oppure senz'altro e totalmente a cottimo con l'emissione delle tariffe relative.

6 - Quando venissero emanate e comunicate ufficialmente all'operaio tariffe provvisorie per il complesso delle lavorazioni svolte durante un periodo di liquidazione, verrà corrisposto all'operaio il guadagno che questi riuscisse a realizzare se di importo superiore al compenso previsto dall'articolo 3.

7 - Il periodo di assestamento delle tariffe o delle lavorazioni previsto nel presente accordo potrà avere una durata inferiore ai dodici mesi qualora l'azienda lo ritenga opportuno. In tal caso la decisione della ditta dovrà essere comunicata agli operai interessati ed all'organizzazione.

8 - La ditta comunicherà la paga ed il supplemento di "compenso cottimo" mediante segnalazione scritta ad ogni operaio.

f.to Giuglini

f.to Balletti

C. F. L. I.
FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA
LAVORATORI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE E METALLURGICHE

cn/dla

Prot. N. 120 / 0

Roma, li 3 DIC 1933 194 - A.
Via Boncompagni, 19 - Telef. 480.151 - 155

OGGETTO:

Verbale d'accordo per periodo di
assestamento tariffe di cottimo
operai della Soc. Fiat -----

ALLA UNIONE FASCISTA LAVORATORI INDUSTRIA
Ufficio Sindacale
Sezione Contratti

M O R I N O

Abbiamo a suo tempo ricevuto la Vostra n. 110 in data 2 novembre u.s., con la quale ci avete notificato il particolare accordo sottoscritto con la Direzione della Soc. Fiat al fine di garantire alle maestranze interessate, sia in caso di nuove lavorazioni, per cui è previsto dal vigente contratto per la disciplina del lavoro a cottimo un periodo di assestamento, che in caso di passaggio da stabilimento a stabilimento, il conseguimento di una retribuzione non inferiore alla media di salario percepita nel quadrimestre precedente, e prendendo buona nota dei termini della convenzione di cui si tratta, che, come ci assicurate, ha incontrato il pieno favore dei lavoratori, consideriamo pienamente opportuna tale iniziativa Vostra, con la quale viene data una conveniente stabilità ai salari operai in un momento in cui la influenza delle nuove lavorazioni avrebbe, stiammo, comportato una fluttuazione continua e prevalentemente sfavorevole dei salari stessi, per la tendenza industriale, nella determinazione delle nuove tariffe di lavorazione, a riportarsi al punto di partenza.

IL SEGRETARIO
(Amilcare De Ambrosia)

Amilcare De Ambrosia

[Handwritten mark]